



PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale – a.s. 2024/2025. Intesa sull'utilizzo da parte dell'Istituto Superiore "Giordani" di Parma della Palestra di proprietà della Parrocchia Corpus Domini sita in Via Nicola de Giovanni n. 8 – Parma– CF 92022740341 – CIG B34348B6B3*

L'anno duemilaventiquattro (2024), in questo giorno _____ (_____) del mese di _____ (_____) presso la sede della Provincia di Parma in V.le Martiri della Libertà, 15 – Parma,

TRA

la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n. 1, Codice Fiscale 80015230347, rappresentata dal Funzionario PO Responsabile Servizio Programmazione Rete Scolastica, Simona Sabbadini, nata a _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, strada Martiri della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 157/2024, esecutivo ai sensi di legge, e della determinazione n. _____ esecutiva dal _____;

la PARROCCHIA CORPUS DOMINI con sede a Parma, in via Piazzale Rolla n° 3 (C.F. 92022740341) legalmente rappresentata dal _____ domiciliato per la carica presso la sede, come da Attestazione del Cancelliere della Curia Vescovile della Diocesi di Parma Prot. N. 150/I/10 del 17 settembre 2009;"

E

I.S.I.S.S. "Pietro Giordani", con sede in Via Lazio, 3 - 43122 Parma (PR) - Cod. Fisc. 80011950344, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Alberto Berna, nato a Roma il 10/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per



l'Emilia Romagna – Ufficio IX – Ordinamenti Scolastici-Dirigenti Scolastici – come da Decreto Direttoriale n. 650 del 15/07/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - La Parrocchia "Corpus Domini", proprietaria della palestra sita in via Nicola de Giovanni n. 8 (immobile censito al NCEU di Parma, foglio 1/20, particella 828, sub.1) concede in uso all'Istituto "Giordani" di Parma per lo svolgimento dell'educazione motoria per le sue classi la suddetta palestra ed i locali annessi, nella seguente scansione oraria settimanale: venerdì dalle ore 12:00 -13:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 per un totale di 167 ore alla tariffa di euro 40/ora onnicomprensiva.

ART. 2 - Tale convenzione avrà la durata dal 16 settembre 2024 per l'intero anno scolastico 2024/2025.

ART. 3 - L'Amministrazione Provinciale s'impegna a versare alla parrocchia Corpus Domini il corrispettivo per l'utilizzo della palestra oggetto della convenzione pari ad euro 6.680,00 onnicomprensivi così rateizzati:

- Rateo 2024 pari ad euro 3.435,43 onnicomprensivi con esigibilità 31.12.2024 e
- Rateo 2025 euro 3.244,57 onnicomprensivi con esigibilità entro il 30.06.2025 e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota spese.

La pulizia ed igienizzazione tra un gruppo di studenti e l'altro è onere dell'Istituto Scolastico. L'importo è inoltre comprensivo delle spese di riscaldamento, luce ed acqua. In caso di mancato utilizzo della palestra per ragioni non imputabili esclusivamente alla Parrocchia (ad esempio – in via esemplificativa e non esaustiva – per effetto di sciopero degli insegnanti, assemblee di istituto, chiusura della scuola per eventi atmosferici, ecc, ed, in particolare, per eventuale sospensione dell'attività didattica o chiusura della scuola per altre emergenze ad esempio sanitaria) verrà corrisposto il 50% della tariffa oraria pattuita per l'uso ordinario.



ART. 4 - Sono a carico della Parrocchia Corpus Domini le spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria, destinate ad assicurare in ogni tempo la perfetta efficienza, funzionalità e sicurezza della struttura e delle attrezzature. Il proprietario del fabbricato dichiara che lo stesso è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche (agibilità) e che gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di messa a norma.

ART. 5 -Gli studenti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'utilizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico. Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadattaggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al proprietario dell'impianto dall'istituto scolastico utilizzatore. L'istituto scolastico s'impegna inoltre ad: 1. utilizzare l'impianto solo per lo svolgimento di lezioni di educazione fisica alla presenza di personale docente nel rispetto degli orari indicati nella concessione; 2. rispettare e far rispettare la struttura della palestra e le sue attrezzature; 3. rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento; 4. regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un insegnante; 5. chiedere l'intervento dell'addetto alla custodia per regolare gli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento, nonché per il posizionamento delle attrezzature mobili, specifiche per le diverse discipline sportive; 6. non introdurre e non utilizzare materiale non specifico per l'attività sportiva da svolgere, salvo espressa autorizzazione della Parrocchia; 7. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale; 8. non utilizzare le docce; 9. igienizzare gli spogliatoi e i bagni annessi con i relativi arredi, le maniglie delle porte di accesso ai locali nonché gli attrezzi e i materiali utilizzati, al termine di ognuno dei periodi di presenza in palestra da parte dei singoli gruppi di studenti.



E', inoltre, fatto obbligo all'Istituto scolastico di fare rispettare agli utenti le seguenti regole generali d'uso e comportamento: 1. non fumare nei locali della palestra come pure in tutti gli spazi interni ed esterni dell'intero centro parrocchiale; 2. rispettare e non danneggiare in alcun modo la struttura e le attrezzature di proprietà della Parrocchia Corpus Domini; 3. non lasciare incustoditi oggetti o valori in quanto la Parrocchia non risponde della perdita o del furto degli stessi; 4. servirsi degli appositi contenitori per i rifiuti; 5. favorire un flusso ed un deflusso controllato ed ordinato degli utenti, in modo da evitare schiamazzi e comportamenti scorretti e trasgressivi delle norme di sicurezza; 6. attenersi ai doveri di legge in caso di accesso e frequenza del Circolo A.N.S.P.I. presente presso il centro parrocchiale stesso da parte di studenti, studentesse e/o personale della scuola (obbligo di tessera per chi accede, tracciamento delle presenze, etc). All'Istituto è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modifiche dei locali. **ART. 6** – L'Amministrazione provinciale si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione provinciale e la Parrocchia Corpus Domini (proprietario) dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività nell'impianto concesso. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità tranne nel caso in cui sia riscontrata una responsabilità della Parrocchia Corpus Domini causata da negligenza o incuria nella manutenzione della struttura e delle attrezzature, nel qual caso la responsabilità per eventuali incidenti occorsi durante l'utilizzo da parte dell'istituto sarà ascritta alla Parrocchia. **ART. 7** – Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito l'istituto scolastico può consentire l'utilizzo anche parziale delle strutture a terzi pena l'immediata decadenza della concessione. La parrocchia Corpus Domini si riserva la facoltà di esercitare il controllo dello stato di



conservazione ed utilizzo dei locali concessi. Si riserva altresì di suggerire quegli accorgimenti e quelle norme che fossero ritenute necessarie per il regolare e corretto utilizzo della palestra in oggetto. **ART. 8** - La concessione decade di diritto in caso di eventuale subconcessione dei locali da parte dell'Istituto scolastico. Può decadere altresì in caso di danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alla struttura e alle attrezzature sempre da parte dell'Istituto. Può decadere inoltre anche a motivo di grave o perdurante trasgressione degli obblighi previsti all'art. 5. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dalla Parrocchia Corpus Domini dopo che la stessa ha provveduto a contestare per iscritto all'Istituto Scolastico per conoscenza alla Provincia di Parma le inadempienze o le violazioni accertate. Entro 15 giorni l'Istituto Scolastico può far pervenire alla Parrocchia Corpus Domini e per conoscenza alla Provincia di Parma eventuali memorie difensive ed osservazioni, a seguito delle quali la Parrocchia Corpus Domini potrà deliberare di revocare la decadenza. **ART. 9** - Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato. **ART. 10** - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione. **ART. 11** - In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, non definibile in accordo tra le parti, il foro competente è quello di Parma. **ART. 12** - Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti di locazione di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 163/2006 non trovano applicazione: a) il codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett e) del D.Lgs. 36/2023 e gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii.

ART. 13 - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui



venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

ART. 14 – La Parrocchia Corpus Domini e l'IISS Pietro Giordani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; è registrabile in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente ed è inoltre regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di n. 2 contrassegni telematici su ciascuna delle due copie del valore di euro 16,00 identificativi n.

_____ del _____ che

vengono apposti sulle 2 copie analogiche, conservate agli atti dell'Ente.

p. la Provincia di Parma p. Parrocchia Corpus Domini p. l'I.S.I.S.S. "Pietro Giordani"

Il Funzionario Responsabile Il Parroco Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Simona Sabbadini Don Marco Uriati Prof. Alberto Berna

Firmato digitalmente *Firmato digitalmente* *Firmato digitalmente*